



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4051

SEDUTA DEL 17/03/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

(DL) DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2025-2027 DELL'AMBITO TERRITORIALI DI COMO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Francesco Maria Foti

I Dirigenti

Micaela Aminta Nastasi

Davide Sironi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana nel sancire il principio di buon andamento, postula la doverosità dell'azione amministrativa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", in particolare, l'articolo 19 (Piano di zona):

- comma 1 - I comuni associati negli ambiti territoriali a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle risorse disponibili, provvedono secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il piano di zona, che individua:
 - a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
 - b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali;
 - c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo;
 - d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
 - e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
 - f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
 - g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge;

- comma 2 - Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:
 - a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 - b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g) della presente legge;
 - c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
 - d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*", in particolare:

- l'articolo 11 (Competenze della Regione):
 - comma 1 - La regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità d'offerta sociali, avvalendosi della collaborazione degli enti locali e dei soggetti del terzo settore ed in particolare:
 - lettera a) - svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali;

- l'articolo 13 (Competenze dei comuni):
 - comma 1 - I comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:
 - lettera a) - programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3;

- l'articolo 18 (Piano di zona):
 - comma 1 - Il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;
 - comma 4 - Il piano di zona è approvato o aggiornato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, secondo modalità che assicurano la più ampia partecipazione degli organismi rappresentativi del terzo settore e l'eventuale partecipazione della provincia;
 - comma 7 - I comuni attuano il piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'ASL (ora ATS) territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia. Gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona, aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma;
 - comma 9 - Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'assemblea dei sindaci designa un ente capofila individuato tra i comuni del distretto o altro ente con personalità giuridica di diritto pubblico.
 - comma 11 - La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano di zona, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, provvede, sentita l'assemblea distrettuale dei sindaci, alla nomina di un commissario ad acta;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- comma 11-bis - L'ambito territoriale di riferimento per il piano di zona costituisce, di norma, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, 234 “*Legge di bilancio per l'anno 2022*”, in particolare, l'articolo 1, comma 160, il quale stabilisce che “Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147”;

RICHIAMATA la DGR del 15 aprile 2024, n. 2167 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2025-2027, in particolare, l'Allegato A dell'anzidetta deliberazione, la quale prevede che:

- i LEPS strategici siano articolati secondo obiettivi di sistema, indicatori specifici e range di raggiungimento nel triennio 2025-2027;
- la fase di definizione e approvazione del Piano di Zona, nonché di sottoscrizione degli Accordi di Programma debba concludersi il 31 dicembre 2024;
- il Piano di Zona, approvato dall'Assemblea dei Sindaci sia attuato mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma da parte di tutti i Comuni dell'Ambito, dall'ATS e dall'ASST territorialmente competenti ai sensi della legge regionale n. 3/2008;
- i documenti di Programmazione e gli Accordi di Programma 2025- 2027 siano inviati entro la data del 15 gennaio 2025 alla competente Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità, Pari Opportunità;
- la mancata approvazione del documento di Piano e/o la mancata sottoscrizione dell'Accordo di Programma secondo le tempistiche concordate comporta la sospensione delle procedure di assegnazione di tali risorse, su tutto l'Ambito Territoriale;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dall'ATS Insubria alla competente Direzione generale in data 15 gennaio 2025, acquisita al protocollo regionale n. J2.2025.0001697, con la quale si dà evidenza che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Como ha approvato in data 13 dicembre 2024 il Piano di Zona per il triennio 2025-2027 e che tutti i Sindaci dei Comuni del suddetto Ambito territoriale hanno sottoscritto l'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona, ad eccezione del Sindaco del Comune di Como;

ACQUISITE agli atti della competente direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità, Pari Opportunità:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la comunicazione (prot. n. J2.2025.0000008 del 2 gennaio 2025) del Sindaco del comune di Como del 31 dicembre 2024, con la quale l'amministratore comunale manifestava la volontà di non sottoscrivere l'Accordo in virtù della non approvazione del Piano di Zona, chiedendo inoltre la cancellazione del Comune di Como e del suo nominativo dai sottoscrittori;
- la comunicazione (prot.n. J2.2025.0000490 del 8 gennaio 2025) di riscontro del Presidente dell'Assemblea dei sindaci con la quale il Presidente precisava che non era in suo potere apportare modifiche agli Ambiti territoriali, allegando a tal fine la composizione dell'Ambito territoriale di Como come risultante dal Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

VISTA la comunicazione pec del 20 febbraio 2025, protocollo n. J2.2025.0007832, della competente Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità, Pari Opportunità, indirizzata al Sindaco del Comune di Como e per conoscenza al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Como, con la quale si prendeva atto della mancata sottoscrizione dell'accordo di programma, si rappresentavano le implicazioni conseguenti alla mancata sottoscrizione dell'accordo ai fini della piena attuazione del Piano di Zona 2025-2027 e, conseguentemente, si invitava il sindaco del comune di Como a sottoscrivere l'accordo, assegnando un congruo termine per provvedere (7 marzo 2025);

PRESO ATTO dello spirare del suddetto termine senza riscontro alcuno da parte dell'amministrazione comunale di Como;

VISTE:

- la comunicazione pec del 10 marzo 2025, protocollo n. J2.2025.0011124, indirizzata al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Como e per conoscenza al Direttore sociosanitario dell'ATS dell'Insubria, con la quale la competente Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità, Pari Opportunità comunicava il decorso del termine stabilito senza alcun riscontro da parte dell'amministrazione comunale di Como e, conseguentemente, l'intenzione da parte dell'amministrazione regionale di procedere con i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 3/2008, attraverso la nomina di *un commissario ad acta*, sentita l'Assemblea dei Sindaci;
- la comunicazione pec, protocollo regionale n. J2.2025.0011290 del 11/03/2025, di riscontro da parte del Presidente dell'Assemblea dei sindaci dell'Ambito territoriale di Como, con la quale il Presidente comunicava che, nella serata del 10 marzo u.s., la già convocata Assemblea dei Sindaci del Piano di zona ha preso atto dell'intenzione di Regione Lombardia di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 3/2008, attraverso la nomina di *un commissario ad acta*.

DATO ATTO che il Piano di zona 2025-2027 è stato approvato a maggioranza; tuttavia, la non sottoscrizione dell'Accordo di Programma (anche solo di uno dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Comuni) implica la non eseguibilità del Piano di Zona e che pertanto si configura un'inerzia nell'attività amministrativa, nel garantire determinati Livelli essenziali di Prestazioni sociali a favore delle persone che si trovano in situazione di fragilità sociale, tale da invocare il potere sostitutivo;

DATO ATTO altresì che la mancata approvazione del documento di Piano e/o la mancata sottoscrizione dell'Accordo di Programma secondo le tempistiche concordate comporta la sospensione delle procedure di assegnazione di tali risorse, su tutto l'Ambito Territoriale, così come stabilito dall'Allegato A della richiamata DGR n. 2167/2024;

RITENUTO pertanto procedere alla nomina di un commissario *ad acta* al fine di colmare l'inattività da parte dell'amministrazione comunale di Como mediante la sottoscrizione, entro il prossimo 31 marzo (2025), dell'Accordo di programma dell'Ambito territoriale di Como, riconoscendo comunque la possibilità per l'amministrazione comunale di Como, entro il suddetto termine, di provvedere alla firma dell'accordo;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della mancata sottoscrizione dell'accordo di programma per l'attuazione del Piano di zona 2025-2027, da parte del Sindaco di Como;
2. di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 3/2008, all'esercizio del potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario *ad acta*, al fine di rendere effettivo il Piano di zona 2025-2027, garantire la continuità delle prestazioni sociali, dei LEPS in particolare, e di evitare la sospensione delle procedure di assegnazione delle risorse sull'intero Ambito ai sensi della citata Dgr n. 2167/2024;
3. di nominare, il sig. Francesco Maria Foti, Direttore della Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità, Pari Opportunità quale commissario *ad acta*, con il compito di adottare, entro il prossimo 31 marzo (2025), ogni provvedimento necessario per l'eseguibilità del Piano di zona ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo di Programma dell'ambito territoriale di Como;
4. di riconoscere comunque la possibilità per l'amministrazione comunale di Como, entro il termine di cui al precedente punto 3, di provvedere alla firma dell'accordo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Como, al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Como, al Direttore generale dell'ATS dell'Insubria, al Direttore generale dell'ASST Lariana;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

**IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI**

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.